



TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE

- art. 409 comma 1 c.p.p. -

Il Giudice per le indagini preliminari, Simona Ragazzi,
letta la richiesta di archiviazione del procedimento iscritto per il reato di **maltrattamenti contro familiari o conviventi di cui all'art. 572 c.p. e di lesioni personali ex art. 582 c.p.** nei confronti di **FRISONE PALMA Gaetana**, nata a Carbonia (SU) il 03.10.1956, e **MAMO Salvatore**, nato a Siracusa il 27.02.1945, richiesta depositata dal Pubblico Ministero all'ufficio GIP in data 02.08.2019 e notificata alla p.o. il 09.07.2019;
letta l'opposizione ritualmente presentata dalla **persona offesa, FRISONE Fulvio**, il 31.07.2019;
sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 21.12.2020;
osserva quanto segue.

Il procedimento in parola ha origine dalla denuncia, sporta in data 05.05.2019 da FRISONE Fulvio, il quale sostiene di essere stata vittima di maltrattamenti da parte degli odierni indagati. Più precisamente, dopo aver premesso di essere portatore di grave handicap, lamenta il denunciante che FRISONE PALMA Gaetana, sorella del querelante, lo colpiva con schiaffi e pugni, dopo essere tornati dal nosocomio in occasione di un malore della madre della persona offesa. Continua nella narrazione riferendo di essersi urinato addosso per lo spavento e che, nonostante ciò, la sorella continuava ad aggredirlo e a proferire frasi ingiuriose nei suoi confronti. Al termine delle percosse entrava nella stanza MAMO Salvatore, marito di FRISONE Gaetana, e lo minacciava di chiamare l'emittente televisiva "Le Iene" ove avesse continuato nei suoi comportamenti, riferendosi alla mancanza di cure verso la madre malata.

Il Pubblico Ministero assume che la notizia di reato è infondata poiché sia l'attività di indagine espletata sia la narrazione della persona offesa, non consentono di ravvisare elementi di rilevanza penale. In ordine al reato di cui all'art. 572 c.p. difettano quelle condotte prevaricatrici tese ad umiliare FRISONE e creare un clima di vessazione e terrore connotato dal requisito dell'abitualità. Si tratta di un episodio isolato, poiché dal 4 maggio 2019 la persona offesa non ha avuto più alcuno contatto con gli indagati e prima di tale data non si erano mai verificati episodi di violenza. Per ciò che attiene al reato di cui all'art. 582 c.p., afferma il PM che non vi sono elementi comprovanti la lesione subita atteso che manca un referto medico né risulta che abbia riportato lesioni. Inoltre, difetta, a dire del PM,

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops.

l'intento minaccioso della frase pronunciata da MAMO Gaetano, essendosi limitato a riferire che "avrebbe chiamato Le Iene".

L'opponente nell'odierno atto di opposizione sostiene che la richiesta di archiviazione si fonda su lacune investigative e su una lettura sbagliata degli eventi, poiché, in particolare, non è stata correttamente interpretata la denuncia-querela sporta da FRISONE Fulvio. Particolarmente insiste sulla gravità della condotta tenuta dall'odierna indagata, tanto che il badante della persona offesa è stato in grado di sentire nitidamente il rumore di un corpo percosso. Per ciò che attiene alla condotta di MAMO Salvatore, invece, il reato consisterebbe nel chiamare gli inviati del programma "Le Iene" al fine di ledere il decoro e l'onore del querelante. Indica quali ulteriori attività investigative l'audizione della persona offesa, l'interrogatorio degli indagati e l'escussione di SERRA Massimo e GARCIA RIASCOS Francis, quali persone informate sui fatti.

La richiesta del PM va accolta.

Il comportamento di FRISONE PALMA Gaetana non ha alcuna rilevanza penale. Infatti, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, "ai fini della configurabilità del reato abituale di maltrattamenti in famiglia, è richiesto il compimento di atti che non siano sporadici e manifestazione di un atteggiamento di contingente aggressività, occorrendo una persistente azione vessatoria idonea a ledere la personalità della vittima. (Cass., Sez. 6, Sentenza n. 6126 del 9/10/2018, dep. 7/2/2019, Rv. 275033 - 01). Ed invero, agli atti, non si ravvisa quella condotta abituale richiesta per la configurazione del reato di cui all'art. 572 c.p. Più precisamente, ai fini della configurabilità del reato la materialità del fatto deve consistere in una condotta abituale che si estrinsechi con più atti che determinano sofferenze fisiche o morali collegati da un nesso di abitualità ed avvinti nel loro svolgimento da un'unica intenzione criminosa di ledere l'integrità del soggetto passivo infliggendogli abitualmente tali sofferenze. Tali condotte non sono ravvisabili, sia perché dal 4 maggio 2019 non vi sono stati più rapporti tra la persona offesa e l'indagato sia perché non risultano condotte analoghe in passato, talché si è trattato di un episodio isolato.

Né sarebbe configurabile in concreto il diverso reato di lesioni personali. Manca infatti qualsiasi attestazione medica in ordine alle lesioni subite, poiché la vittima non si è recata presso alcun presidio medico, e lo stesso, in sede di denuncia-querela, afferma che i dolori sono passati poco dopo tempo dai fatti narrati.

Inoltre, per ciò che attiene alla minaccia di fare intervenire i giornalisti del programma televisivo "Le Iene", è da escludersi che tale affermazione integri il requisito della prospettazione di un male ingiusto, difettando, per l'effetto, l'elemento oggettivo del reato. Infatti, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, "Ai fini dell'integrazione del delitto di minaccia, non è necessario che la prospettazione di un male ingiusto intimidisca effettivamente il soggetto passivo, essendo invece sufficiente che la condotta posta in essere dall'agente, in relazione alla situazione contingente, sia potenzialmente idonea ad incidere sulla libertà morale della vittima."



(Cass. Pen. Sez. 5, Sentenza n. 6756 del 11/10/2019 Ud. dep. 20/02/2020 Rv. 278740 – 01). Ed infatti, nel caso di specie, tenuto conto delle circostanze così come narrate dalle stesse parti, non si è raggiunta neanche quella condotta minima sufficiente per integrare il reato di minaccia.

Va aggiunto che gli atti istruttori richiesti dalla persona offesa nell'atto di opposizione a nulla possono rilevare se non a corroborare l'assenza di condotte penalmente rilevanti.

Ne discende la infondatezza della notizia di reato, l'accoglimento della richiesta di archiviazione e la conseguente restituzione degli atti al PM.

P. Q. M.

Visti gli artt. 409-410 c.p.p.;

dispone l'archiviazione del procedimento iscritto nei confronti di **FRISONE PALMA Gaetana** e **MAMO Salvatore** per infondatezza della notizia di reato e ordina la restituzione degli atti al Pubblico Ministero.

Onera la Cancelleria degli adempimenti e delle comunicazioni e autorizza fin da ora il rilascio copie alle parti interessate.

Catania, 08/03/2021

il giudice per le indagini preliminari

Simona Ragazzi
Simone Ragazzi

Alla stesura del presente provvedimento ha collaborato, sotto le mie cure, il dott. Antonio Mandara, tirocinante ex art. 73 D.L. 69/2013 (conv. legge 9.8.2013 n. 98) e successive modifiche.

SR

DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 08/03/21
IL CANCELLIERE
dott. Pasquale Garozzo